

## **Art. 1**

### **Denominazione e finalità istitutive**

È costituita, con sede in Roma, una Associazione Nazionale senza fini di lucro (di seguito anche indicata "Istituzione") denominata CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica - membro del IMC, International Music Council – ONG in partnership con l'UNESCO.

L'Istituzione si propone di contribuire alla promozione delle attività e della cultura musicale del nostro Paese e di favorire la più ampia collaborazione e il maggiore collegamento tra l'Italia e i Paesi stranieri in materia musicale. L'Istituzione promuove lo sviluppo:

- dell'informazione, della documentazione, della raccolta di dati, delle ricerche di interesse musicale, anche per conto dei Ministeri competenti, delle Regioni, degli Enti Locali, dei Soci;
- delle iniziative musicali pubbliche e private senza alcun limite di genere;
- della raccolta e conservazione di materiale d'interesse musicale;
- della circolazione in Italia e all'estero di giovani complessi e interpreti italiani o dell'Unione Europea;
- del coordinamento organico e continuativo della produzione e distribuzione musicale promossa da Enti Pubblici o privati italiani e stranieri;
- della formazione e specializzazione di giovani talenti italiani;
- della promozione, in ogni forma, della musica e dei musicisti italiani in patria e all'estero.

Al fine di perseguire tali obiettivi l'Istituzione provvede:

- 1) a mantenere contatti e rapporti con enti pubblici e privati tanto a livello internazionale che nazionale (a solo titolo di esempio non esaustivo Comunità Europea, Ministeri, Regioni e Enti locali) nonché con la Commissione Nazionale Italiana dell'UNESCO, per lo svolgimento di iniziative a livello culturale e per fornire loro, se richiesta, assistenza artistica, tecnica e logistica;
- 2) a curare il coordinamento di produzioni musicali di Enti e Istituzioni italiane e straniere e di gruppi artistici e solisti italiani, favorendone la più ampia fruizione su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione verso i centri meno serviti;
- 3) a effettuare l'organizzazione e la realizzazione all'estero di manifestazioni musicali di particolare rilevanza culturale con preminente riguardo a quelle promosse dallo Stato, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura;
- 4) a favorire la costituzione di Sezioni Nazionali degli Organismi Internazionali che fanno parte dell'IMC;
- 5) a costituire centri di ricerca e di documentazione in materia musicale e a promuovere ricerche musicologiche nonché a fornire informazioni di carattere artistico, culturale e tecnico;

- 6) a promuovere iniziative di carattere propedeutico e formativo, con particolare riferimento a quelle che si propongono il potenziamento del ruolo della musica nell'insegnamento scolastico;
- 7) a organizzare corsi di formazione e perfezionamento professionale;
- 8) a finanziare borse di studio destinate a interpreti, compositori, tecnici e operatori musicali;
- 9) a collaborare in qualsiasi forma, nell'ambito degli scopi istituzionali, con i Ministeri competenti, gli Istituti di Cultura stranieri in Italia, nonché con le maggiori organizzazioni musicali italiane e straniere;
- 10) a favorire una maggiore diffusione della cultura musicale contemporanea;
- 11) a contribuire al miglioramento della didattica a tutti i livelli dell'istruzione musicale, anche in collaborazione con le istituzioni AFAM, attraverso la promozione di appositi progetti. L'Istituzione potrà promuovere inoltre: convegni, seminari, rassegne e ogni iniziativa utile, direttamente e indirettamente connessa con la propria attività istituzionale, volta a favorire l'affermazione e la circolazione, all'interno del territorio nazionale e all'estero, di compositori, direttori d'orchestra, interpreti e complessi artistici italiani.
- 12) alla produzione discografica e multimediale nonché allo svolgimento di attività editoriali in tutte le sue forme, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge (esclusi i quotidiani).

## **Art. 2**

### Organi dell'Istituzione

Sono organi dell'Istituzione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

## **Art. 3**

### I Soci

Possono essere ammessi nell'Istituzione in qualità di Soci:

- 1) Soci Effettivi - Possono ricoprire la qualità di Soci Effettivi:
  - gli organismi, con personalità giuridica pubblica e privata ovvero anche sprovvisti di personalità giuridica, la cui attività è prevalentemente dedicata alla musica;
  - le persone fisiche che operano nel campo della musica o che dimostrino un rilevante interesse alla diffusione della cultura musicale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, artisti, direttori, docenti, insegnanti, critici, giornalisti, cioè coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attività a favore della diffusione della cultura musicale.

L'ammissione del Socio Effettivo potrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo, dietro presentazione di apposita domanda, la quale sarà presentata all'Assemblea degli associati per l'approvazione. Nella domanda di ammissione il Socio Effettivo deve impegnarsi a versare all'Istituzione le quote di associazione annualmente fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2) Soci Onorari - Associazioni ed Enti Musicali, Compositori, Interpreti Musicali italiani e stranieri - che con la loro adesione possono fornire particolare lustro e risonanza all'Istituzione, ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari di diritto le Sezioni Nazionali degli Organismi Internazionali che fanno parte del IMC.

I Soci Effettivi possono usufruire di servizi predisposti dall'Istituzione purché siano in regola con il versamento delle quote associative.

La qualifica di Socio dell'Istituzione potrà venir meno per le seguenti cause:

- per dimissioni volontarie;

- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci a causa di:

- a) morosità nel versamento della quota associativa annuale da parte del Socio Effettivo; la morosità sarà accertata dal Consiglio Direttivo, che provvede a fissare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse sociali, al fine di evitare l'esclusione dall'Istituzione;

- b) indegnità del Socio che con la sua condotta comprometta il buon nome dell'Associazione e comunque compia azioni ritenute scorrette o indecorose.

I Soci Onorari possono usufruire di particolari servizi su loro richiesta ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo invitare i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative a regolarizzare la propria posizione, assegnando loro un termine entro cui provvedere, a pena di decadenza dalla qualità di Socio.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la fruizione di alcuni servizi organizzati dall'Istituzione nel raggiungimento degli scopi istituzionali da parte di persone fisiche ed Enti in qualità di "Amici del CIDIM", che non rivestono la qualifica di Associati, alle condizioni economiche e con le modalità fissate dal medesimo Consiglio Direttivo. L'Istituzione potrà stipulare contratti e rapporti di sponsorizzazione con Aziende, Enti, Società, Organismi pubblici e privati, al fine di incrementare le entrate patrimoniali e dare maggiore risalto alla attività dell'Istituzione.

Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

#### **Art. 4**

##### L'Assemblea

L'Assemblea, costituita dai Soci Effettivi, determina gli indirizzi generali di politica culturale dell'Istituzione.

I Soci Onorari partecipano all'Assemblea con funzioni consultive senza il diritto di voto. All'Assemblea compete altresì di:

- 1) eleggere i Presidenti Onorari, il Presidente, il Consiglio Direttivo, ed i Revisori dei Conti;
- 2) approvare il programma di attività anche pluriennale nelle sue linee generali ed il bilancio preventivo, nel quale sono approvati gli emolumenti al Presidente ed ai Vice Presidenti, i corrispettivi ai membri del Collegio dei Revisori, nonché la eventuale quantificazione dei gettoni di presenza a favore dei componenti del Consiglio Direttivo; approvare il bilancio consuntivo;
- 3) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- 4) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- 5) definire le modalità di funzionamento dell'Istituzione;
- 6) determinare l'ammontare delle quote associative annuali a carico dei Soci Effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente od in caso di suo impedimento dal Vice Presidente anziano o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da tre membri del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera raccomandata, fac-simile, posta elettronica, telegramma o **qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo)** contenenti l'ordine del giorno e spediti almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione. In deroga a quanto sopra, nei casi in cui siano proposte modifiche statutarie, la convocazione deve essere spedita ai Soci almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione, con allegato all'ordine del giorno il testo delle modifiche proposte.

**In caso di urgenza i termini per la convocazione, da effettuarsi sempre con le medesime modalità di cui al punto precedente, possono essere ridotti dal Presidente a cinque giorni.**

**In deroga a quanto sopra, nei casi in cui siano proposte modifiche statutarie, la convocazione deve essere spedita ai Soci almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione, con allegato all'ordine del giorno, il testo delle modifiche proposte.**

In seconda convocazione l'Assemblea dovrà tenersi il giorno successivo alla prima convocazione andata deserta.

Gli organismi associati partecipano all'Assemblea a mezzo dei loro legali rappresentanti o di persone da essi designate, o di Soci muniti di delega scritta.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto al voto. In seconda

convocazione è valida comunque sia il numero dei presenti purché non inferiore a un quinto del numero totale. Le votazioni avvengono per alzata di mano, scrutinio segreto, acclamazione, a scelta dell'Assemblea, e le deliberazioni sono valide purché adottate a maggioranza dei presenti. Le delibere relative a modifiche dello Statuto della Associazione sono valide purché adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti I Soci, ancorché assenti o dissenzienti

#### **Art. 5**

##### I Presidenti Onorari

I Presidenti Onorari, eletti dall'Assemblea, sono invitati a partecipare alle sue riunioni e possono assumere su richiesta del Consiglio Direttivo particolari compiti di rappresentanza, quali la presidenza di manifestazioni straordinarie, rappresentanza in manifestazioni all'estero ed incontri con Autorità nazionali e straniere.

#### **Art. 6**

##### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di sette membri, anche non soci, compreso il Presidente.

Il Presidente viene eletto all'Assemblea degli Associati; quest'ultima nomina altresì i restanti membri, su proposta del Presidente stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente anziano a mezzo lettera, fac-simile, posta elettronica, telegramma **o qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo)**, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I processi verbali delle riunioni vanno trascritti su apposito libro dei verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante designato di volta in volta dal Presidente.

**Il Consiglio Direttivo si raduna, nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione. E' possibile che il Consiglio Direttivo si svolga con intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, in particolare è necessario che:**

**- sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere il Consiglio Direttivo svolto nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 7**

##### Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo competono tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi istituzionali.

In particolare esso ha il compito di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, di assumere il personale dipendente, di determinare le retribuzioni e le mansioni, e di nominare i consulenti ed i collaboratori necessari al buon andamento dell'Istituzione, fissandone i compensi relativi.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla strutturazione organizzativa dell'Istituzione, avvalendosi anche di gruppi di lavoro e di comitati da esso nominati, e alla costituzione di una segreteria operativa.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto.

#### **Art. 8**

##### Il Presidente e i Vice Presidenti

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge due (2) Vice Presidenti dell'Istituzione scegliendoli tra i suoi componenti.

L'elezione è validamente adottata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni quattro, ha la legale rappresentanza dell'Istituzione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; dà esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può essere delegato al compimento di atti di competenza degli organi collegiali. In caso di urgenza può assumere direttamente deliberazioni anche di stretta competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo alla prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Vice Presidente anziano ne assume tutte le funzioni. I compiti dei Vice Presidenti vengono determinati dal Consiglio Direttivo subito dopo la loro elezione.

#### **Art. 9**

##### Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

**La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.**

**Il Collegio dei Revisori:**

- a) **vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;**
- b) **ha accesso a tutti gli uffici dell'associazione e ha la facoltà di esaminare tutti gli atti dell'Associazione;**
- c) **predispone una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo dell'associazione.**

#### **Art. 10**

##### Delegazioni Regionali

Ai fini di un efficiente decentramento delle iniziative, di una più equa distribuzione territoriale delle medesime e di un più valido coordinamento delle attività dei Soci, il Consiglio Direttivo può promuovere la istituzione di delegazioni in Italia ed all'estero modellate sullo schema statutario del CIDIM.

#### **Art. 11**

##### Anno Sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 12**

##### Entrate e Patrimonio dell'Istituzione

- a) Il patrimonio dell'Istituzione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Istituzione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Ente sono finalizzate alla realizzazione della gestione sociale ed all'incremento del patrimonio sociale.

Costituiscono mezzi finalizzati all'incremento del patrimonio sociale:

- a) le quote associative annuali a carico dei Soci Effettivi e gli avanzi di gestione;
- b) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni a ciò finalizzate;
- c) i contributi e i versamenti a patrimonio effettuati da persone fisiche, da Enti ed organismi pubblici e privati, e le sponsorizzazioni concesse da terzi all'attività istituzionale;
- d) le erogazioni liberali a ciò finalizzate.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 13**

#### **Bilancio consuntivo**

- 1. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea generale.**
- 2. Il Bilancio Consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.**
- 3. Il Bilancio deve essere depositato presso la sede almeno quindici giorni prima di quello fissato per il suo esame da parte dell'Assemblea dei soci.**

**Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso ai revisori dei conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per il suo esame da parte dell'assemblea dei soci.**

### **Art. 14**

#### **Adesione ad altri Enti**

L'Istituzione potrà aderire ad altri Enti, Istituzioni ed Associazioni pubbliche o private italiane o straniere aventi scopi e finalità analoghe.

### **Art. 15**

#### **Durata dell'Istituzione**

La durata dell'Istituzione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Art. 16**

#### **Scioglimento dell'Associazione**

**Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti loro spettanti.**

**L'Assemblea dei soci delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali.**

**Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.**

### **Art. 17**

#### **Norme transitorie**

**Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti.**



**Il Presente statuto è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 148 (comma 3, 5, 6, 7 ed 8) del TUIR e dall'art 4 comma 4 del DPR n. 633/72.**